

N. 00810/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00822/1999 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 822 del 1999, proposto da:
Buscaroli Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Mengoli, con
domicilio eletto presso Giancarlo Mengoli in Bologna, via Carbonesi 5;

contro

Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici Dibologna, Ministero Per i Beni
Culturali ed Ambientali, Direttore Gen. Ufficio Centrale Beni Ambien.E
Paesaggistici, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per
legge in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Imola prot.n.15615 del 27.03.1999 notificato il
giorno 8.4.1999 con il quale il Dirigente competente ha respinto l'istanza di
concessione edilizia in sanatoria presentata dal ricorrente col prot.gen.n.8337 del
04.04.1986 ai sensi della L.n.47/1985 e successive in materia,

del provvedimento del Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di
Bologna, Dott.Arch.Elio Garzillo, in data 18 marzo 1999, notificato

contestualmente al diniego comunale di cui sopra, con il quale è stata annullata l'autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune di Imola e sottoscritta dal Dirigente competente prot.gen.n.7932 del 18.02.1999 con cui è stato rilasciato il nulla osta per il fabbricato di cui alla domanda di condono sopra indicata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici Dibologna e di Ministero Per i Beni Culturali ed Ambientali e di Direttore Gen. Ufficio Centrale Beni Ambien.E Paesaggistici;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ricorre il sig. Buscaroli Domenico avverso il decreto 18.3.99 del Soprintendente ai Beni ambientali e Architettonici di Bologna, recante annullamento di autorizzazione paesaggistica comunale, ed il conseguenziale diniego di concessione in sanatoria 27.3.99 del Comune di Imola, per i motivi di seguito esaminati.

Resiste la Soprintendenza.

E' ormai del tutto pacifico in giurisprudenza che il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela è dovuto, ex art.32 L. 47/85, ai fini della sanatoria degli abusi edilizi in aree assoggettate al vincolo paesaggistico, a prescindere dalla anteriorità o posteriorità del vincolo stesso rispetto all'abuso, che il parere medesimo deve essere motivato con riguardo alle CARATTERISTICHE DELL'ABUSO ED IN CONFRONTO AL CONTESTO ED ALLE RAGIONI DEL VINCOLO, e che in mancanza è suscettibile di annullamento in sede di controllo di legittimità a

prescindere da ulteriori considerazioni di merito, che, ancorché esternate dall'autorità di controllo, restano irrilevanti ai fini dell'annullamento per difetto di motivazione.

E' altresì pacifico che la comunicazione di avvio procedimentale non è dovuta quando l'interessato abbia "aliunde" conoscenza della pendenza del procedimento, e che la mancata indicazione del suo responsabile e dei mezzi di tutela non incide sulla legittimità dell'atto, se non è allegata una conseguente compressione del diritto di difesa.

Vanno quindi respinti tutti i motivi (primo, secondo, terzo, sesto e settimo motivo) relativi a tali aspetti: data di imposizione del vincolo, insufficienza ai fini partecipativi dell'avvertenza, inserita nel nulla osta comunale, circa l'invio al controllo – stante l'autonomia di tale procedimento. -, mancata comunicazione del suo responsabile e dei mezzi di tutela, sconfinamento in valutazioni di merito sulla incompatibilità paesaggistica dell'abuso, pretesa adeguatezza della motivazione "trattasi di fabbricato rurale in area non particolarmente pregiata" (la quale invece non prende in considerazione alcuno degli elementi di giudizio necessari, come sopra individuati in carattere maiuscolo, bensì commenta la opportunità o meno del vincolo stesso).

Va ribadito che ciò che si richiede all'autorità preposta non è la prova negativa (definita dal ricorrente "diabolica") della assenza di pregiudizio ai valori tutelati, ma solo una valutazione esplicitamente e compiutamente motivata con riguardo a tutti gli elementi che militano in tal senso, e che sono stati considerati ai fini della espressione del giudizio conclusivo, in modo da poter almeno controllare che esso, pur essendo discrezionale, sia logico, ed esente da errori di fatto o difetti di istruttoria.

La mancanza di una tale motivazione è puntualmente rilevata nel quarto considerato del decreto impugnato.

Quarto e quinto motivo sono infondati perché risulta documentalmente, anche a seguito della esperita istruttoria, che alla data del provvedimento (18.3.99) il Soprintendente arch. Garzillo era ancora legittimamente investito della carica (solo il 10.4.99 sarà infatti depositata la invocata sentenza 125/99 di annullamento della sua nomina), e legittimamente delegato all'esercizio del controllo (D.M. 18.2.96) – da parte del Direttore Generale dell'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, titolare del relativo potere ai sensi del DPR 20.12.94, n.760, recante riorganizzazione del MIBAC in base al principio di separazione tra atti di indirizzo e di gestione, introdotto dal Dlgs 29/93 e poi ribadito dal D.Lgs 80/98 (cfr. TAR Lazio II 228/97, TAR Sardegna 215/97 e 563/97, TAR Lombardia 395/97, 396/97 e 397/97, CdS parere 5501/98, Corte Cost. 333/98).

E' respinto anche l'ottavo ed ultimo motivo, in quanto la conclusione, di cui al decreto impugnato, secondo la quale il nulla osta comunale si traduce in una violazione del vincolo, si spiega agevolmente in base al presupposto già illustrato, che il parere favorevole è stato reso in mancanza di quella motivata valutazione di compatibilità paesaggistica che è necessaria per consentire edificazioni nell'area interessata, che invece sono state assentite in mancanza di tale condizione di legge. Conclusivamente, il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in complessivi euro 3500 (tremilacinquecento) in favore dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere

Alberto Pasi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)